

Allegato B

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017) TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA E L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ" (ANTEAS) FINALIZZATA AL TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISCRITTI AD ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DELLA ZONA DISTRETTO LUNIGIANA ED IVI RESIDENTI

Nell'anno 2025 nel mese di Novembre, nel giorno di ultima sottoscrizione apposta,

TRA

La Società della Salute della Lunigiana, di seguito, di seguito SdS (C.F. 90009630451 P.I.01230070458), legalmente rappresentata dal Direttore Marco Formato nato a XXXXX il XXXXX domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio sita in Aulla via Largo Giromini n. 2;

E

L'Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà" (ANTEAS) di seguito anche denominata Associazione, C.F. 91017390450) rappresentata dal legale Rappresentante Paolo Caselli nato a XXXXXX il XXXXXX domiciliato per la carica presso la sede dell' Organizzazione sita in Carrara, via A. Ceci n. 11;

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni

finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 25 del 07.10.2025, immediatamente esecutiva, è stato indetto un “Avviso pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata al trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti ad Istituti secondari di secondo grado;
- che con Proprio provvedimento, immediatamente esecutivo, si è provveduto ad affidare il servizio di trasporto in favore di studenti disabili iscritti a istituti secondari di secondo grado della Zona Distretto Lunigiana ed ivi residenti, relativamente ai percorsi A e B dell'avviso, alla Associazione Nazionale Tutte Le Età Attive Per La Solidarietà” (ANTEAS), organizzazione di volontariato, con sede a Carrara, via Ceci n. 11 per l'anno scolastico 2025 - 2026;
- che per il servizio di trasporto relativo al percorso C e al percorso D dell'avviso di selezione non è pervenuta alcuna istanza di candidatura;

Tanto richiamato e premesso, la SdS e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La SdS si avvale dell'attività dell'Associazione per il servizio di trasporto finalizzato al trasporto scolastico in favore di studenti disabili iscritti ad istituti secondari di secondo grado della Zona Distretto Lunigiana ed ivi residenti. Il servizio di trasporto relativo ai percorsi A e B, per i quali l'Associazione si è candidata deve essere prestato dalla abitazione degli studenti casa alle scuole superiori e viceversa, sulla base di quanto previsto nel PEI (progetto educativo individualizzato) di ciascun studente, deve essere inoltre garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza agli studenti durante il trasporto. I percorsi relativi al servizio di trasporto A e B sono i seguenti:

Percorso A) N. 3 studenti residenti a Licciana Nardi (MS) , Aulla, Podenzana da propria abitazione a Istituto Pacinotti – Belmesseri Indirizzo Alberghiero sede Bagnone (MS), Via Grottò n. 8 e ritorno alle proprie abitazioni dal Lunedì al Venerdì secondo quanto previsto dai Piani educativi individualizzati di ciascun studente.

Percorso B) N. 5 studenti residenti ad Aulla , Tresana e Licciana da propria abitazione all 'Istituto Pacinotti – Belmesseri Indirizzo Grafico sede Villafranca in Lunigiana (MS), Via San Francesco e ritorno alle proprie abitazione dal Lunedì al Venerdì secondo quanto previsto dai Piani educativi individualizzati di ciascun studente.

ART. 2 – ACCESSO AL SERVIZIO

Il tragitto completo delle relative destinazioni e giorni di frequenza, sarà fornito all'Associazione, dal Responsabile del Servizio Sociale e verrà aggiornato tempestivamente ad ogni variazione.

Nella pianificazione dei percorsi si dovrà tener conto della necessità che gli studenti raggiungano i luoghi di destinazione con la minor permanenza possibile sugli automezzi garantendo la massima puntualità di arrivo.

ART. 3 – IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Associazione al fine di provvedere ad una efficiente organizzazione del trasporto individuerà un "Responsabile del Progetto" e si impegna a svolgere l'attività propria del servizio secondo le modalità di seguito riportate:

- assicurare la realizzazione del progetto di ciascun studente
- garantire il rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione
- garantire la continuità degli operatori impiegati nel trasporto
- assicurare una stretta collaborazione e la periodica informazione (sull'esecuzione del progetto) alla SdS Lunigiana;
- comunicare tempestivamente alla SdS ogni informazione utile sul trasporto.

La SdS Lunigiana è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della convenzione.

Gli orari e il punto prelievo saranno indicati dal Responsabile del Servizio Sociale della SdS che provvederà ad indicare all'organizzazione ogni informazione utile.

Il numero complessivo degli studenti è suscettibile di variazione in aumento ed eventuali variazioni di destinazione, orari o periodi di servizio saranno preventivamente concordati con l'Associazione stessa. Qualora per particolari esigenze si rendesse necessario il trasporto degli utenti presso destinazioni diverse da quelle sopra indicate, che comportino una maggiore richiesta di rimborso spese da parte dell'Associazione, la stessa dovrà essere autorizzata dalla SdS Lunigiana previo apposito impegno di spesa.

ART. 4 – IMPIEGO DI MEZZI E PERSONALE

Per le finalità del servizio l'Associazione si avvale di mezzi e di personale per i quali si impegna a garantire quanto di seguito specificato e già illustrato nel progetto di candidatura:

In generale gli automezzi:

- dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio;
- essere regolarmente assicurati e revisionati;
- dovranno essere quotidianamente puliti e igienicamente idonei;
- dovessero rendersi inefficienti dovranno essere sostituiti tempestivamente con mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza ed in modo da non interrompere il servizio;
- dovranno comunque essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione e dovranno risultare coperti singolarmente per la RCA, Infortunio del conducente e Terzi trasportati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone.

L'autista dovrà essere fornito di idonea patente per la guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato. Il servizio comprende l'ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio di eventuali carrozzine.

L'accompagnatore avrà funzioni di assistenza agli utenti trasportati, sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di eventuali carrozzine.

ART. 5 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ'

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero alla SdS o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell' Associazione se da questa cagionate. Quest'ultima esibirà, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, apposite e congrue Polizze Assicurative (RCO, RCT), la cui validità deve essere garantita per tutta la durata della presente convenzione.

Quanto precede nel rispetto del dettato normativo previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione solleva la SdS da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, per trascuratezza o per colpa.

L'Associazione è responsabile :

- dell'operato e del contegno dei volontari e del personale eventualmente dipendente;
- degli eventuali danni che gli operatori (volontari/dipendenti) addetti al trasporto possono arrecare alla SdS Lunigiana o a terzi.

ART. 6 – REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROGETTO

Per la programmazione, attuazione e verifica delle attività oggetto della convenzione, la SdS Lunigiana nomina in qualità di referente del progetto la Dott.ssa Angela Neri.

L'Associazione individua un proprio Responsabile del progetto e provvederà a comunicarne il nominativo. Egli avrà i seguenti compiti:

- assicurare la realizzazione del progetto
- garantire il rispetto degli obblighi assunti con la convenzione
- garantire la continuità degli operatori impiegati nel trasporto
- assicurare una stretta collaborazione e la periodica informazione (sull'esecuzione del progetto) alla SdS Lunigiana;
- comunicare tempestivamente alla SdS ogni informazione utile sul trasporto.

La SdS è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 7 – IMPEGNI DELLA SDS LUNIGIANA

La SdS si impegna a corrispondere all'Associazione i rimborsi previsti dalla presente convenzione secondo le modalità disciplinate all'articolo 8, e si impegna a comunicare immediatamente al Responsabile del progetto nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del medesimo, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 8 – RIMBORSI

L'importo massimo complessivo rimborsabile all'Associazione per l'anno scolastico 2025-2026 è quantificato in € 20.880,00 (ventimilaottocentoottanta/00) ed è stato finanziato dalla Provincia in base al numero degli studenti che usufruiranno del servizio, pertanto potrà essere aumentato o diminuito nel corso della vigenza della convenzione.

La stipula della convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle spese sostenute dall' Associazione per l'esecuzione del servizio previsto in convenzione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, riconoscendo solo il rimborso dei costi sostenuti debitamente rendicontati.

Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017, l'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La suddetta copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli Enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Sono rimborsabili come recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle revisioni e alla copertura assicurativa degli automezzi, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi sostenuti per il vestiario e la formazione volontari se connessi alla presente convenzione;
- le spese connesse al servizio relative a pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, costi telefonici, ecc.;
- le spese sostenute dai volontari per lo svolgimento dell'attività propria dell'Associazione riconducibile alla presente convenzione ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs 117/2017;

Il rimborso spese chilometriche verrà definito, quale misura massima, in riferimento alla tipologia di mezzo utilizzato per il servizio, in base alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 come annualmente determinate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, rimanendo pertanto esclusi i rimborsi forfettari e quelli non supportati da idonea documentazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate al Referente del progetto mediante "schede riassuntive" trimestrali dei servizi svolti.

Detti prospetti, firmati dal legale rappresentante dell'Associazione e con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere inoltrati al Referente del progetto SdS il quale, a seguito della verifica della effettuazione del servizio e l'apposizione del proprio visto, provvederà alla trasmissione degli stessi all'Ufficio competente alla liquidazione dei rimborsi riconosciuti.

ART. 9 - DURATA

La Convenzione avrà validità di un anno, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione fino al 10 Giugno 2026 (ovvero fino al termine dell'anno scolastico).

Il servizio oggetto della presente convenzione è stato finanziato dalla Provincia per l'anno 2025-2026.

ART. 10 – MONITORAGGIO, MODIFICA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La SdS si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività, l'andamento del servizio con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento del servizio. La SdS si riserva a propria discrezione, di modificare o sospendere il servizio oggetto del presente avviso in presenza di modifiche alla programmazione o organizzazione, che potrebbero sopraggiungere nei periodi di validità della convenzione senza che l'Associazione possa opporre alcuna eccezione, salvo ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il periodo nel quale il servizio è stato svolto.

ART. 11 – INADEMPIENZE, PENALITA' E RISOLUZIONE

La SdS Lunigiana si riserva la facoltà di eseguire controlli al servizio tramite proprio personale autorizzato. In caso di verifica negativa e/o di gravi inadempienze, la SdS inoltrerà contestazione scritta all'affidatario del servizio, riservando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

In caso di ripetuti inadempimenti (almeno 3) o di gravi infrazioni, è facoltà della SdS di risolvere la convenzione con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento a favore dell'Ente dei danni eventuale allo stesso causati dall'Associazione.

Sono causa di risoluzione dalla convenzione gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o anche indirettamente alla SdS, nonché la violazione dell'obbligo di permettere alla SdS di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione per iscritto alla controparte con almeno un mese di anticipo.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società della Salute svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'Organizzazione, presa visione dell'allegato C) ***Atto Giuridico per il Conferimento della qualità di Responsabili del Trattamento Dati*** parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ne accetta le clausole consapevole che con l'apposizione della sottoscrizione in calce la Società della Salute, titolare del trattamento dei dati, provvede alla nomina della stessa responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 13 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Massa.

ARTICOLO 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto nel Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aulla

Per la SdS Lunigiana	Per Associazione ANTEAS
Il Direttore	Il Rappresentante Legale
F.to Dott. Marco Formato	F.to Paolo Caselli